

**ARTEVEN – Associazione Regionale per la promozione e la diffusione del teatro
e della cultura nelle comunità venete**

arteven

lo spettacolo nelle città

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

integrato con misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

ai sensi della legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e s.m.i.

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 27 del 11/10/2017

Aggiornato dall'Organismo di Vigilanza nella seduta del 04.10.2019, su incarico del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 36 del 09.09.2019.

Aggiornato dall'Organismo di Vigilanza nella seduta del 29.10.2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 32 del 23.11.2020.

Aggiornato dall'Organismo di Vigilanza nella seduta del 14.04.2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 19 del 21.06.2023.

Indice

Definizioni, abbreviazioni e sigle	4
Parte Prima	6
1 Premessa ed obiettivi del Modello	6
1.2 Quadro normativo. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	7
1.2.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti	7
1.2.2 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente	8
1.2.3 Le Sanzioni previste dal Decreto	14
1.2.4 L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato	17
Parte Seconda	19
2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ARTEVEN	19
2.1 Premessa	19
2.2 Linee Guida	20
2.3 Finalità del Modello	21
2.4 Destinatari del Modello	22
2.5 Arteven - Associazione Regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità Venete	23
2.6 <i>Governance</i> dell'Associazione	24
2.7 Assetto organizzativo	25
2.8 Il processo di adozione e approvazione del Modello	26
2.9 Struttura del Modello	27
2.10 Modifiche ed aggiornamento del Modello dell'Associazione	28
2.11 Organismo di Vigilanza	29
2.12 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	31
2.13 <i>Reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza agli Organi dell'Associazione	33
2.14 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	34
2.15 Sistema sanzionatorio	36
2.16 Sanzioni e misure disciplinari	37
2.17 Formazione e diffusione del Modello	40
Parte Terza	42
3. Il sistema integrato con le misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	42
3.1. Premessa	42
3.2 Il quadro normativo di riferimento	43
3.3 Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	46
3.4 Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	48
3.4.1 Codice Etico	48
3.4.2 Inconferibilità ed incompatibilità	48
3.4.3 Divieto di svolgimento di attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto	48
3.4.4 Formazione in tema di corruzione	49

3.4.5 Adozione di misure per la tutela del whistleblower	49
3.4.6 Rotazione del personale	49
3.4.7 Monitoraggio	50
3.5 La Trasparenza	50

Definizioni, abbreviazioni e sigle

Associazione o Arteven	Associazione Regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete;
Decreto Legge Anticorruzione	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231; Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
Decreto Trasparenza	Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
Decreto inconfiribilità e incompatibilità	Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
Modello	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto;
Ente o Enti	Enti forniti di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applica la disciplina prevista dal Decreto;
Reati presupposto	Fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal Decreto e reati definiti dalla Legge Anticorruzione;
Aree sensibili	Processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto o della Legge Anticorruzione;
Anac PNA	Autorità Nazionale Anti Corruzione; Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, in base alla legge n. 190 del 2012 ed approvato con delibera n.72 del 11 settembre 2013 dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche;
Civit	Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche;
Linee Guida	Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 (aggiornate al marzo 2014);
Linee guida partecipate	Linee guida emesse dall’Anac con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015;
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo previsto dal Decreto e preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;

PTPC	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ai sensi della Legge Anticorruzione;
PTTI	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, ai sensi del Decreto Trasparenza;
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, ai sensi della Legge Anticorruzione e del Decreto Trasparenza;
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della Legge Anticorruzione e del Decreto Trasparenza;
CdA	Consiglio di Amministrazione dell'Associazione;
Dipendenti	Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione, ivi compresi i dirigenti;
Collaboratori	Soggetti aventi con l'Associazione rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
Consulenti	Soggetti con competenze specifiche in determinate materie che assistono l'Associazione nello svolgimento di atti fornendo informazioni, indirizzi e pareri;
Fornitori	Soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, erogano all'Associazione servizi o prestazioni;
Protocollo	Insieme dei passi procedurali e delle attività di controllo poste in essere al fine di ridurre a livello accettabile il rischio di commissione di reato.

Parte prima

1. Premessa ed obiettivi del Modello

Il Modello adottato dall'Associazione è un insieme di regolamenti, disposizioni, procedure, schemi organizzativi, compiti e responsabilità funzionali alla definizione e implementazione di un sistema di controllo interno che sia in grado di monitorare e prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

L'Associazione ha ritenuto inoltre di integrare il Modello con un'apposita sezione contenente l'indicazione delle misure previste dalla Legge Anticorruzione e dal Decreto Trasparenza, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*, al fine di attuare un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità e l'attuazione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare ai sensi della normativa vigente in materia.

A tal proposito pare opportuno specificare che, sebbene le normative sopra richiamate siano entrambe finalizzate alla prevenzione, attraverso l'identificazione dei rischi e la previsione di adeguati protocolli di controllo, della commissione di illeciti, tra le stesse risulta tuttavia differente il riferimento ai singoli illeciti, oltre a risultare altresì differente il riferimento ai presupposti di commissione degli illeciti stessi.

Ai sensi del Decreto, l'adozione del Modello è volta infatti a ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati presupposto tassativamente indicati dal Decreto stesso e che costituiscono fonte di responsabilità amministrativa dell'ente solo laddove commessi nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo.

La Legge Anticorruzione intende invece contrastare i fenomeni corruttivi all'interno dell'ente, individuando misure idonee a prevenire situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento posto in essere, si possa verificare una cattiva gestione delle risorse pubbliche ed un malfunzionamento dell'azione dell'ente, a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite al singolo soggetto.

Nell'ambito degli adempimenti di cui alla Legge Anticorruzione, il concetto di “corruzione” è da intendersi in senso lato e comprensivo di tutte le situazioni in cui, nel corso della propria attività l'Associazione riscontri un abuso da parte di un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie di corruzione disciplinate dal codice penale, e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Associazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite al singolo soggetto.

Il Decreto e la Legge Anticorruzione possono essere qualificate quindi quali facce di una stessa medaglia: il primo rivolto alla prevenzione di illeciti commessi a vantaggio dell'ente, la seconda rivolta invece alla prevenzione della commissione di illeciti a danno dell'ente.

1.2 Quadro normativo. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.2.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti

In esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", entrato in vigore il successivo 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in precedenza già sottoscritte dallo Stato Italiano, in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Tale nuova normativa ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale), a carico degli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominati insieme "Enti" e singolarmente "Ente), nell'ipotesi in cui alcune fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi, da:

i) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (si tratta dei c.d. *soggetti in posizione apicale*);

ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. *soggetti in posizione subordinata*).

La categoria in questione si riferisce ai soggetti che, pur se dotati di autonomia (pertanto, passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali; sono pertanto inclusi, oltre ai lavoratori subordinati, anche i cd. parasubordinati, legati all'Ente da rapporti di collaborazione e, pertanto, sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'Ente stesso.

Le disposizioni contenute nel Decreto non si applicano, viceversa, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile.

La responsabilità prevista dal Decreto comprende anche i reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il fatto penalmente rilevante e sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal Decreto stesso.

1.2.2 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel Decreto, nonché in altri provvedimenti ai quali il Decreto stesso fa rinvio.

Di seguito una sintetica indicazione delle categorie di reati ritenuti rilevanti ai sensi del Decreto (c.d. reati presupposto), nonché dalle leggi la cui disciplina risulta espressamente richiamata dal Decreto stesso.

1) Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del Decreto):

- * malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
- * indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- * concussione (art. 317 c.p.);
- * corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 e 322 *bis* c.p.);
- * corruzione in atti giudiziari (319 *ter* c.p.);
- * induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- * istigazione alla corruzione (322 c. p.);
- * traffico di influenze illecite (346 bis c.p.)
- * truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.);
- * truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- * frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.), anche con strumenti di pagamento diversi dal denaro.

2) Delitti informatici (Art. 24 *bis* del Decreto):

- * falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- * accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- * detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- * diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615 *quinqüies* c.p.);
- * intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- * installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqüies* c.p.);
- * danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- * danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- * danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- * danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqüies* c.p.);
- * frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqüies* c.p.);
- * Disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105).

3) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 *ter* del Decreto):

- * associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- * associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del comma 6);

- * associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni, quando detti illeciti sono commessi ai danni di minorenni (art. 416, comma 7, c.p.);
- * associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- * delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- * scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- * sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- * associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- * delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale).

4) Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 *bis* del Decreto):

- * falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- * alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- * spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- * spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- * falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- * contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- * fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- * uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- * contraffazione, alterazione od uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- * introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 *bis* del Decreto):

- * turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- * illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- * frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- * frodi nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- * vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- * vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- * fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- * contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

6) Reati societari (Art. 25 *ter* del Decreto):

- * false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 *bis* c.c.);
- * false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. (art. 2622 c.c.);
- * impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- * indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- * illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

- * illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- * operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- * omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- * formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- * indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- * corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- * illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- * aggio (art. 2637 c.c.);
- * ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.).

7) Delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 *quater* del Decreto).

Il Decreto ai fini dell'identificazione dei delitti in questione opera un rinvio generale a tutte le ipotesi di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale:

- * associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- * assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- * arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- * organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1 c.p.);
- * addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqües* c.p.);
- * condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- * attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- * atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- * sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- * istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- * finanziamento al terrorismo (art. 2, Convenzione New York del 9 dicembre 1999);
- * misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modifiche nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15).

8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 *quater* del Decreto):

- * pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

9) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 *quinqües* del Decreto):

- * riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- * prostituzione minorile (art. 600 *bis* commi 1 e 2 c.p.);
- * pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- * detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- * pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p.);
- * iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqües* c.p.);
- * tratta di persone (art. 601 c.p.);
- * alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- * intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 *bis*);
- * adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

10) Reati di abuso di mercato (Art. 25 *sexies* del Decreto):

- * Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58);
- * Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58).

11) Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 *septies* del Decreto):

* Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

* Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma terzo c.p.).

12) Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita (Art. 25 *octies* del Decreto):

* Ricettazione (art. 648 c.p.);

* Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);

* Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);

* Autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*.1 del Decreto):

* indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);

* detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.493-quater c.p.).

13) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 *nonies* del Decreto):

* Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171 comma 1 lett. a) *bis* e comma 3, legge 633 del 1941);

* Reati in materia di *software* e banche dati (art. 171 *bis*, legge 633 del 1941);

* Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171 *ter*, legge 633 del 1941);

* Violazione nei confronti della Siae (art. 171 *septies*, legge 633 del 1941);

* Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171 *octies*, legge 633 del 1941).

14) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25 *decies* del Decreto):

* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

15) Reati ambientali (Art. 25 *undecies* del Decreto):

* Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);

* Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);

* Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);

* Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);

* Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);

* Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);

* Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);

* Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, T.U.A. (art. 137 c. 2, 3, 5, D.Lgs. n. 152/06);

* Scarichi illeciti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11, D.Lgs. n. 152/06, che rimandano agli artt. 103 e 104 del medesimo Decreto);

* Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (art. 137 c. 13, D.Lgs. n. 152/06);

* Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c. 1, D.Lgs. n. 152/06);

* Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 c. 3, D.Lgs. 152/06);

* Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 5, D.Lgs. n. 152/06);

- * Deposito irregolare presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 primo periodo, D.Lgs. n. 152/06);
- * Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 1, D.Lgs. n. 152/06);
- * Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 2, D.Lgs. n. 152/06);
- * Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 secondo periodo, D.Lgs. n. 152/06);
- * Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.Lgs. n. 152/06);
- * Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1, D.Lgs. n. 152/06);
- * Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 c. 2, D.Lgs. n. 152/06);
- * False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis* c. 6, DLgs 152/06);
- * Trasporto di rifiuti pericolosi e uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 *bis* c. 7 secondo e terzo periodo, D.Lgs. n. 152/06);
- * Trasporto di rifiuti, pericolosi e non, accompagnato da alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260 *bis* c. 8, D.Lgs. n. 152/06);
- * Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 c. 5, D.Lgs. n.152/06);
- * Nell'esercizio o meno di attività di impresa, importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi, ovvero, omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, ovvero, utilizzazione degli esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente, ovvero, trasportare o far transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, ovvero, commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite, ovvero, detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione esemplari senza la prescritta documentazione (art. 1 c. 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
- * Nell'esercizio o meno di attività di impresa, importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi, ovvero, omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari utilizzazione degli esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente, ovvero, trasportare o far transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, ovvero, commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite, ovvero, detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento (art. 2 c. 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
- * Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche d'importazione, dichiarazioni, comunicazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, uso di certificati o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1, Legge 7 febbraio 1992 n. 150);

* Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (Art. 6 c. 4, Legge 7 febbraio 1992 n. 150);

* Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente di cui alla tabella A allegata alla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (art. 3, c. 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549);

* Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202)

* Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202).

16) Reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto).

* lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12-*bis* decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

17) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10):

* Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

* Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);

* Associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* d.p.r. 43/1973);

* Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 D.p.r. 309/1990);

* Traffico di migranti (art.12 commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs.286/1998);

* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377 *bis* c.p.);

* Favoreggiamento personale (378 c.p.).

Pare opportuno precisare che i reati elencati nel presente paragrafo 17 possono determinare la responsabilità dell'Ente alla sola condizione che siano connotati dal carattere della "transnazionalità". Per potersi definire transnazionale il reato deve essere stato commesso da un gruppo criminale organizzato e deve altresì ricorrere una delle seguenti circostanze:

– che il reato sia commesso in più di uno Stato;

– che il reato sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

– che il reato sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

– che il reato sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In assenza dei suddetti requisiti le sanzioni derivanti dalla commissione dei reati anzidetti continueranno a riguardare solo le persone fisiche che li hanno commessi.

18) Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* del Decreto)

* Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istigazione a commettere discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 604 *ter* c.p.).

19) Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)

20) Reati tributari (art. 25 *quinguesdecies* del Decreto)

* dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 D.Lgs. n. 74 del 10.03.2000);

* dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74 del 10.03.2000);

* omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74 del 10.03.2000);

- * emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74 del 10.03.2000);
- * occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74 del 10.03.2000);
- * indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. n. 74 del 10.03.2000);
- * sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74 del 10.03.2000).

21) Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico (art. 25 septiesdecies e art. 25 duodevices del Decreto)

- * Furto di beni culturali (518 bis c.p.)
- * Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)
- * Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- * Illecita detenzione di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
- * Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- * Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-novies c.p.)
- * Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici (art. 518-decies c.p.);
- * Devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- * Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p. e 518 terdecies c.p.)
- * Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.);

Si rammenta infine che i reati presupposto sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati in futuro.

1.2.3 Le Sanzioni previste dal Decreto

Nell'ipotesi in cui i soggetti sopra indicati commettano uno dei reati previsti dal Decreto e dalla normativa speciale dallo stesso richiamata, sono previste pesanti sanzioni.

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione della sanzione, sono attribuiti al giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dal Decreto e dalle disposizioni normative dallo stesso richiamate, anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte, da un terzo alla metà.

Ai sensi del Decreto, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

a) La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ravvisi la responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto. La stessa è determinata dal giudice sulla base di un sistema dimensionato in "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,23 ed un massimo di euro 1.549,37. L'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del fatto, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il Giudice, nel determinare il *quantum* della sanzione ed al fine di assicurarne l'efficacia, tiene anche in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Sono tuttavia previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria.

In particolare, la sanzione può essere ridotta:

- della metà, e non può essere comunque superiore a euro 103.291,38, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo e il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati della specie di quello verificatosi. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste nel presente paragrafo, la sanzione è ridotta, dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329,14.

b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in via ulteriore rispetto alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste in relazione al reato per cui si procede e nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche ed hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente.

In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente:

- * abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- * abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- * abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

c) La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato commesso.

d) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Sebbene applicate dal giudice penale, tutte le sanzioni sopra elencate sono di carattere amministrativo e si prescrivono a decorrere dal quinto anno successivo alla data di consumazione del reato.

Per completezza espositiva, infine, si osserva che l'autorità giudiziaria può, altresì, ai sensi del Decreto, disporre l'applicazione di misure cautelari reali in capo all'Ente.

In particolare:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca;
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente o delle somme o cose allo stesso dovute, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato.

1.2.4 L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato

Il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, qualora lo stesso si sia dotato, di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale o che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente, quest'ultimo non risponde se dimostra che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione (di seguito il "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "Organismo di vigilanza o OdV");
- c) i soggetti che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'Ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale, provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di conseguenza, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Per quanto concerne i dipendenti, il Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Il Decreto in esame prevede, peraltro, che il Modello da adottare, quale condizione esimente risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento.

Tali requisiti si traducono di fatto nella costruzione di un Modello atto a:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere un obbligo di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto si preoccupa di definire anche i requisiti per considerare efficace l'attuazione del Modello.

Precisamente:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Sotto un profilo formale pertanto l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto.

Parte seconda

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Arteven

2.1 Premessa

Arteven, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela dell'immagine e della posizione propria e delle aspettative degli associati, dei dipendenti e terzi correlati, ha ritenuto di procedere, all'adozione del Modello di organizzazione e di gestione, in linea con le prescrizioni del Decreto. L'iniziativa dell'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, a norma del Decreto e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Associazione con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è stata assunta nella convinzione che lo stesso possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti degli associati, dipendenti, creditori e di tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Associazione stessa.

2.2 Linee guida

Il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base delle indicazioni dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

La predisposizione del presente Modello è stata pertanto attuata facendo riferimento alle prescrizioni del Decreto e, ove applicabili alla Associazione, alle indicazioni delle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001” emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 (di seguito le “Linee Guida”), integrate in data 3 ottobre 2002 e successivamente aggiornate nel mese di marzo 2014.

In particolare, tali Linee guida prevedono per la definizione del Modello, le seguenti fasi:


- l’identificazione dei rischi;
- la predisposizione e/o l’implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l’adozione di specifici protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui: Codice Etico; sistema sanzionatorio creato ad hoc; individuazione dei criteri per la scelta dell’Organismo di vigilanza, indicazione dei suoi compiti e poteri; poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese; sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare; comunicazione al personale e sua formazione.

2.3 Finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello l'Associazione intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli interni già esistenti.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato ed organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, nel limite del possibile e del concretamente esigibile, la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, l'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- diffondere una cultura organizzativa che sia basata sulla legalità, in quanto l'Associazione condanna ogni comportamento, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio della stessa, non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio modello organizzativo;
- rendere noto a tutto il personale dell'Associazione e a tutti coloro che con la stessa intrattengono rapporti di collaborazione e/o rapporti d'affari, che l'Associazione condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque poste in essere in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui detta Associazione si ispira;
- operare un'adeguata attività di informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato dell'Associazione, o sono legati alla stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Associazione, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni; 
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della Associazione mediante: i) il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; ii) la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti; iii) l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello;
- conseguire un'efficace ed efficiente organizzazione aziendale, idonea a prevenire la commissione di reati, ponendo l'accento in particolar modo sui processi di formazione ed attuazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- dotare l'Associazione di strumenti di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, a fini di un'adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi.

2.4 Destinatari del Modello

Le previsioni contenute nel Modello si applicano:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo nell'Associazione (Assemblea degli Associati, Presidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti) o di una sua area organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; ^L_{SEP}
- ai Dipendenti della Associazione; ^L_{SEP}
- a tutti quei soggetti che collaborano con l'Associazione in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori in forza di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.; ^L_{SEP}
- a coloro i quali, pur non appartenendo all'Associazione, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, agenti o consulenti; ^L_{SEP}
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse dell'Associazione in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, partner nella programmazione di stagioni teatrali.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza le disposizioni e i protocolli, nonché tutte le procedure di attuazione nello stesso contenuti.

2.5 Arteven - Associazione Regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità Venete

Arteven, Associazione con personalità giuridica, nella originaria qualificazione di - Associazione Regionale del Teatro Veneto - è stata costituita in data 12/09/1979 con lo scopo di attuare e sostenere, attraverso sistemi integrati di distribuzione ad iniziativa pubblica o misto pubblico privata, la diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale veneto, valorizzando e qualificando la produzione artistica e i siti di ospitalità, che siano essi teatri o spazi culturali polivalenti, luoghi di aggregazione o istituti.

Attualmente risultano associati ad Arteven 79 soggetti, tra cui la Regione Veneto ed oltre 70 Amministrazioni comunali appartenenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

L'Associazione ricopre un ruolo fondamentale nell'ambito della promozione e diffusione del teatro e della cultura nelle comunità Venete espressamente riconosciute dalla Regione Veneto.

L'Art. 19 della Legge regionale 3/2013 stabilisce infatti che: *“L'Amministrazione regionale riconosce all' 'Associazione Regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità Venete' – ARTEVEN- il ruolo di strumento strategico per la Regione e per gli enti pubblici e privati del Veneto per la diffusione e promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale nei settori prosa, danza e musica nonché per la formazione del pubblico e la sensibilizzazione alla cultura teatrale nelle scuole.”*

In tale contesto, l'Associazione, come da disposizioni statutarie persegue i seguenti finalità e scopi:

- a. Attuare e sostenere, come Circuito Regionale ad iniziativa pubblica, la migliore promozione e diffusione della cultura e dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, attraverso sistemi integrati di distribuzione ad iniziativa pubblica o misto pubblico privata, programmando anche direttamente la distribuzione degli spettacoli, avendo la disponibilità di sale e gestendo teatri agibili; valorizzare in particolare le iniziative qualificate ideate o realizzate nel Veneto, operando per un'equilibrata presenza delle varie forme di produzione e di circuitazione delle compagnie professionali di varia natura ed amatoriali; volgere particolare attenzione agli spettacoli di teatro contemporaneo italiano ed europeo, a quelli rivolti al pubblico dell'infanzia e della gioventù, a quelli della danza e della musica.
- b. Nell'esercizio della funzione distributiva l'Associazione dovrà collaborare strettamente con il sistema delle autonomie locali, stimolandone la partecipazione alla vita dei teatri. L'Associazione potrà collaborare, inoltre, con i proprietari e gestori di sale teatrali e con le altre strutture di distribuzione ed ospitalità presenti sul territorio che intendono aderire alla programmazione regionale.
- c. Assistere gli Enti locali nella progettazione e realizzazione di manifestazioni ed iniziative dal vivo anche dotandoli degli strumenti e degli apporti culturali, organizzativi ed economici necessari per la promozione dello spettacolo dal vivo, anche individuando spazi stabili di programmazione, gestendo direttamente o in collaborazione teatri, sale o spazi culturali polivalenti.
- d. Creare un osservatorio permanente dello spettacolo dal vivo in regione da attuare attraverso indagini e ricerche sul pubblico.
- e. Avvalendosi di risorse proprie e di quelle statali, l'Associazione potrà:
 - realizzare la migliore promozione e qualificazione del pubblico anche attraverso la promozione di iniziative laboratoriali e formative;

- svolgere attività di aggiornamento e di perfezionamento rivolta agli allievi e al personale docente di Scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con gli organismi preposti;

- svolgere attività di formazione professionale rivolta ad amministratori, operatori e animatori teatrali della danza e della musica, personale tecnico ed organizzativo, con riferimento al Veneto e alla sua realtà socio culturale, destinando questa attività alla qualificazione e formazione di operatori propri, degli enti associati o convenzionati, operatori della scuola, in funzione della costante qualificazione delle strutture teatrali e del rapporto teatro/scuola.

e. Potrà promuovere e sostenere nell'ambito della danza le iniziative realizzate nelle realtà venete in particolare quando volte a promuovere e diffondere la ricerca e la sperimentazione di nuove forme di comunicazione espressiva, gestire l'organizzazione di corsi e stages di perfezionamento mediante la collaborazione con enti sostenuti dalla Regione Veneto e dallo Stato, Teatri di gestione pubblica e privati, festivals, associazioni culturali e istituti universitari.

f. L'Associazione potrà sostenere spettacoli multidisciplinari di particolare valenza culturale coordinandone la realizzazione.

g. In particolare l'Associazione dovrà:

- programmare, organizzare e coordinare stagioni ordinarie o multidisciplinari
- promuovere e organizzare festivals, rassegne e manifestazioni varie;
- contribuire alla circuitazione del Veneto, con particolare attenzione alle produzioni di formazioni professionistiche nazionali, regionali ed internazionali.
- compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione ha sede a Venezia, ma può costituire altre sedi secondarie nella regione Veneto.

L'Associazione, quale organismo di distribuzione, promozione e formazione del Pubblico così come definito dall'articolo 14 del Decreto 12 novembre 2007 emanato dal Ministero dei beni e delle attività culturali, dal 1 gennaio 2015, ha ottenuto il riconoscimento di Circuito Regionale Multidisciplinare, in base al Decreto del 1 luglio 2014 emanato dal Ministero dei beni e delle attività culturali.

L'Associazione ha durata illimitata.

2.6 Governance dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, i Consiglieri di Amministrazione e i Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L'esercizio di attività professionali o impersari ali pubbliche o private, nel campo teatrale e dello spettacolo, è incompatibile con la carica di Presidente e di Vicepresidente.

Assemblea (art. 8 dello Statuto)

L'Assemblea degli Associati è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Associazione ed è formata dai rappresentanti degli Enti ed Organismi in regola con i requisiti necessari all'ammissione e alla permanenza nell'associazione. Essa si riunisce, in sede ordinaria, una volta all'anno entro il 30 giugno, per esaminare l'attività svolta dalla

Associazione, approvare il bilancio consuntivo e per le altre decisioni di sua competenza. L'Assemblea individua le linee generali programmatiche dell'Ente. L'Assemblea è inoltre chiamata a provvedere all'elezione e al rinnovo, ogni cinque anni, degli organi sociali.

Presidente (art. 13 dello Statuto)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed ha la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea. Spettano al Presidente le facoltà conferite dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri su parere ed approvazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento tutte le mansioni del Presidente vengono espletate dal Vicepresidente preventivamente e specificatamente designato. Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

Consiglio di Amministrazione (art. 16 dello Statuto)

Il Consiglio di Amministrazione realizza quanto disposto dalle linee generali individuate dall'Assemblea, approva il bilancio preventivo dell'esercizio entro il 30 novembre e redige il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale da sottoporre alla approvazione dell'assemblea entro il 31 marzo; approva il programma artistico e finanziario della stagione teatrale; nomina il Direttore, delibera sulla consistenza dell'organico dell'Ente nonché sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale. Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre su tutta l'attività gestionale sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, salve le competenze specifiche del Presidente. [SEP]


Il Direttore (art.17 dello Statuto)

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra le persone qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale e amministrativa. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; predispone il programma artistico e finanziario da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Sovrintende alla gestione dell'ente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicedirettore scelto tra il personale dipendente. In caso di assenza o impedimento tutte le mansioni del Direttore vengono espletate dal Vicedirettore. [SEP]

2.7 Assetto organizzativo

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, riveste inoltre fondamentale importanza l'assetto organizzativo dell'Associazione, a capo della cui struttura gestionale si presenta il Direttore coadiuvato dal Vice Direttore. Subordinate a tali figure apicali risultano le due seguenti aree operative: l'area Amministrativa e l'Area della Programmazione.

Di seguito si riporta di seguito una schematizzazione di tale assetto organizzativo:



2.8 Il processo di adozione e approvazione del Modello

In osservanza alle disposizioni del Decreto, l'Associazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha adottato, in data 11/10/2017, il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Decreto prevede espressamente che il Modello debba individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto stesso. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili".

L'Associazione, nel processo di predisposizione del Modello, ha quindi provveduto preliminarmente ad effettuare un'accurata analisi del contesto aziendale, al fine di identificare le delle aree di attività poste in essere dalla stessa, nonché dalle sue strutture organizzative, nell'ambito delle quali possano in astratto essere commessi i reati previsti dal Decreto.

L'identificazione delle attività aziendali e delle aree a rischio è stata attuata, in primo luogo, attraverso il preventivo esame della documentazione relativa all'Associazione (Atto costitutivo, Statuto, Codice Etico, Piano triennale per la prevenzione della Corruzione, Programma triennale per la trasparenza e integrità, organigramma, processi principali, procedure, ecc.).

A seguire, si è proceduto all'identificazione dei soggetti aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di

controllo in essere.<sup>[L]
[SEP]</sup>

Si è quindi proceduto ad effettuare interviste ai responsabili delle relative funzioni, formalizzate in appositi verbali, con il duplice obiettivo di verificare e meglio definire l'ambito delle attività a rischio e di analizzare il sistema degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione dei compiti, ecc.), al fine di individuare, ove necessario, le opportune azioni migliorative.

Nei casi in cui sono state identificate attività a rischio ritenute non sufficientemente presidiate, si è provveduto ad identificare, con il supporto dei soggetti responsabili di tali attività, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero anche solo di fatto rispettate nella pratica operativa. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto.

E' stato, infine, predisposto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Associazione, che rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno dell'Associazione e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta <sup>[L]
[SEP]</sup>con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a <sup>[L]
[SEP]</sup>prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto;
- assicurano condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine dell'Associazione, degli interessi degli associati e del lavoro dei propri dipendenti; <sup>[L]
[SEP]</sup>
- mirano a prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali, sia da parte dei loro sottoposti, e a dare luogo all'esonero da responsabilità dell'Associazione in caso di commissione di uno dei reati individuati nel Decreto.<sup>[L]
[SEP]</sup>

2.9 Struttura del Modello

Allo scopo di attribuire un margine di dinamicità collegato alla possibile evoluzione della normativa, il presente Modello si compone di una Parte generale e di una Parte speciale.

La Parte generale è volta ad illustrare la funzione e i principi del Modello, i contenuti del Decreto e delle principali norme di riferimento, nonché ai contenuti del Modello stesso: dall'adozione, alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello.

All'interno della Parte generale del Modello è contenuta una specifica Sezione contenente l'indicazione delle misure previste dalla Legge Anticorruzione e dal Decreto Trasparenza, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

La Parte Speciale, oggetto di progressivo aggiornamento, è costituita dall'elencazione di quei reati previsti nel Decreto ritenuti rilevanti ai fini dell'attività dell'Associazione, dall'individuazione delle aree che si presentano a rischio di reato e dall'identificazione delle regole di condotta generali relative alla prevenzione del rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.

Il Modello si completa quindi con l'allegato Codice Etico, che ne costituisce parte integrante.

2.10 Modifiche ed aggiornamento del Modello dell'Associazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente a quanto previsto dal Decreto, ha la potestà di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello e ha il dovere di segnalare in forma scritta, nelle modalità di seguito previste, al Consiglio di Amministrazione, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni nello stesso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati; [sEp]
- significative modificazioni dell'assetto interno dell'Associazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- modifiche normative. [sEp]

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza. [sEp]

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa eseguire le delibere di propria competenza. [sEp]

Le modifiche delle procedure aziendali e/o comunicazioni di servizio necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera dei vertici apicali. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e/o comunicazioni di servizio ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

2.11 Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto, è istituito uno specifico Organismo di Vigilanza dell'Associazione con il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte degli Organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti dell'Associazione;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla diffusione ed efficace attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività dell'Associazione;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.

Sulla base delle indicazioni delle Linee Guida, e della prassi affermatasi in questi anni di operatività del Decreto, ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, l'OdV deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- onorabilità;
- continuità d'azione.

Per quanto attiene ai requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza, risulta fondamentale che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Al fine di garantire l'indipendenza gerarchica rispetto all'organizzazione associativa, l'OdV dovrà realizzare un'attività di *reporting* direttamente al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e dallo stesso sarà assegnata la disponibilità, su base annuale, di risorse finanziarie destinate al funzionamento di detto organismo.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di Organismo di Vigilanza.

Il requisito di onorabilità rende necessaria l'adozione di strumenti attraverso i quali individuare eventuali conflitti d'interesse che si potrebbero determinare in caso di sovrapposizione tra la figura del controllore e del controllato.

Per quanto attiene infine il requisito della continuità d'azione, l'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello mediante l'attribuzione dei necessari poteri di indagine a tal fine necessari;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- rappresentare un referente costante per tutto il personale dell'Associazione.

Il Decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

All'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto dei suddetti requisiti dell'Organismo di Vigilanza; l'OdV, successivamente alla nomina, adotterà un proprio Regolamento (di funzionamento).

L'Associazione, in coerenza con i principi sopra esposti, ha optato, tenuto conto delle proprie dimensioni e per assicurare l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto, per un

organismo collegiale individuato in virtù delle competenze professionali maturate e delle caratteristiche personali, nel rispetto dei requisiti anche di autonomia ed indipendenza in precedenza evidenziati.

2.12 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto espressamente prevede che all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto, in relazione alla struttura dell'Associazione;
- identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al Decreto rispetto ai reali processi aziendali, procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi reato;
- mantenere aggiornato il Modello conformemente all'evoluzione normativa in materia, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività dell'Associazione;
- verificare sull'effettiva osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari dello stesso;
- coordinarsi con i responsabili delle aree dell'Associazione (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate eventuali situazioni dell'attività che possano esporre l'Associazione al rischio di reato;
- coordinarsi con il RPCT per verificare l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nonché al fine di curarne il costante aggiornamento;
- verificare i contenuti della relazione annuale redatta dal RPCT recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta da detto RPCT;
- coordinarsi con i responsabili delle aree dell'Associazione per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (es. definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, aggiornamento, ecc.);
- promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi ed i dipendenti dell'Associazione del Modello fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello stesso come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte dei responsabili delle singole unità operative dell'Associazione;
- valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle possibili attività a rischio;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello e attivare, attraverso le funzioni aziendali preposte, gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul

- rapporto di lavoro;
- verificare e controllare periodicamente il rispetto delle prescrizioni di cui al Codice Etico;
 - verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.
 - emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
 - accedere ad ogni e qualsiasi documento rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto senza necessità di alcun consenso preventivo;
 - richiedere la collaborazione, anche in via continuativa, di strutture interne o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
 - promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni previste nel Modello.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dai responsabili delle aree a rischio sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Associazione al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

Il Consiglio di Amministrazione definisce il ruolo e le mansioni dello staff dedicato interamente o parzialmente all'Organismo di Vigilanza.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura dell'Associazione, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è a detto organo che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'OdV è assegnato un *budget* annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire al citato OdV di poter svolgere i compiti di propria spettanza in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in dotazione dello stesso.

2.13 Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi dell'Associazione

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il le figure apicali dell'Associazione e con il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

L'Organismo di Vigilanza, in particolare, riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità secondo le seguenti linee di *reporting*:

- con cadenza semestrale, una relazione riepilogativa sull'attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche eventualmente condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, ecc.); le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Associazione, sia in termini di efficacia del Modello; gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.
- immediatamente, qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta dallo stesso fondata, di cui sia venuto a conoscenza su segnalazione da parte dei destinatari del Modello o dallo stesso accertata; ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto.

Ogni proposta, emissione, aggiornamento o modifica del piano/programma di vigilanza deve essere approvato dall'Organismo di Vigilanza e comunicato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio dei Revisori dei conti qualora la violazione riguardi i vertici dell'Associazione, il RPCT e/o il Consiglio di Amministrazione.

2.14 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello e del Codice Etico o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del Decreto.

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza si suddividono nelle seguenti categorie:

AD EVENTO

Ciascun destinatario del Modello è tenuto a segnalare eventuali violazioni o sospetti di violazione del Codice Etico o dei principi di controllo previsti nel Modello stesso.

Devono inoltre essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere l'Associazione;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e di compagine associativa;
- anomalie o criticità riscontrate dai responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del Decreto.

REPORT PERIODICI

In capo a ciascun responsabile di area, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di:

- trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, i dati e le informazioni da questi richieste o previste dal Modello;
- trasmettere i rapporti di audit inerenti aree e/o processi sensibili ai sensi del Decreto.

SEGNALAZIONI ANONIME

Sia i vertici dell'Associazione, che i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi, possono presentare segnalazioni in forma anonima relative a condotte illecite o violazioni del modello di organizzazione attraverso canali istituiti per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. In tali casi, è fatto divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante, qualora nota la sua identità, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le segnalazioni delle condotte illecite o della violazione del modello di organizzazione e gestione devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto che siano precisi e concordanti, pena la sanzione disciplinare per chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Oltre alle segnalazioni obbligatorie e ai report periodici, qualunque soggetto, interessato o altrimenti coinvolto nell'attività dell'Associazione, può informare l'Organismo di Vigilanza di fatti o di atti che ritenga debbano essere portati all'attenzione di quest'ultimo.

Tutti i Dipendenti e i portatori d'interesse che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico adottati dall'Associazione, hanno l'obbligo di informare l'Organismo di vigilanza.

La segnalazione di eventuali illeciti dovrà avvenire in forma scritta e potrà essere inoltrata all'Organismo di vigilanza mediante trasmissione a mezzo posta elettronica vigilanza@arteven.it. Tale obbligo, peraltro, rientra nel più ampio potere di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro. Le informazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo e non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di vigilanza la decisione di attivarsi a seguito di un'eventuale segnalazione.

Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

Per garantire un ulteriore canale alternativo di segnalazione che garantisca la riservatezza del segnalante, la comunicazione contenente i dettagli della violazione o sospetto di violazione dei principi di comportamento e delle modalità esecutive disciplinate dai protocolli e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto nonché delle regole previste dal "Modello 231", può essere inviata mediante posta ordinaria o raccomandata alla sede dell'Associazione precisando "alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza". Inoltre i componenti dell'Organismo di Vigilanza stesso sono disponibili a colloqui ed incontri individuali, anche presso locali esterni all'Associazione purchè su appuntamento.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni, sia nominative che anonime, contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti salvi, comunque, gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Nel caso di adozione di misure discriminatorie nei confronti del soggetto segnalante, l'Organismo di Vigilanza può denunciare, o chiedere che venga denunciato, tale fatto all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Inoltre a tutela del dipendente segnalante, è previsto che il licenziamento nonché il ridimensionamento ritorsivo o discriminatorio siano nulli e gravi sul datore di lavoro l'onere di provare che le misure negative adottate siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

A carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato salvo che nei confronti del consiglio di amministrazione.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

2.15 Sistema sanzionatorio

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lettera b) del Decreto, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati nello stesso indicati, è necessario che lo stesso individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Sul tema, il Decreto, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei Modelli predisposti dagli Enti, espressamente prevede che detti Enti hanno l'onere di introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

L'Associazione ha quindi istituito un sistema disciplinare specifico, volto a punire tutti quei comportamenti che integrino violazioni del Modello.

Al fine di ottemperare al meglio al precetto normativo, l'Associazione ha ritenuto di costruire un sistema rispettoso del principio di tassatività, sì da poter con chiarezza individuare preventivamente tanto le norme comportamentali, quanto le sanzioni alla violazione delle stesse ricollegabili.

Quanto alle sanzioni, di seguito meglio illustrate, si è proceduto ad un raccordo tra le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale applicato ai dipendenti dell'Associazione ed i principi e le esigenze del Modello redatto ai sensi del Decreto.

2.16 Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello, in conformità con quanto previsto dai CCNL di categoria, costituisce un insieme di regole e doveri ai quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Il personale dell'Associazione è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale dipendente dell'Associazione, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali e dai protocolli in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni delle procedure aziendali;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza.

Il potere disciplinare di cui al Decreto è esercitato, sentito l'OdV, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme di Legge, dal vigente sistema disciplinare e/o dal CCNL applicato dall'Associazione.

Tuttavia, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato. Pertanto, ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'OdV.

Il dovere di segnalare la violazione del Modello grava su tutti i destinatari del Modello.

Personale dipendente

La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, nel rispetto, in particolare, degli artt. 2104, 2105, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 ("Statuto dei Lavoratori") e del regolamento disciplinare vigente nell'Associazione.

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono assunti dal Direttore Generale o da altra funzione delegata, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970, da eventuali normative speciali applicabili e dalla contrattazione collettiva applicabile.

L'Associazione prevede un sistema che gradua l'entità e la tipologia della sanzione applicabile, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti tenuti dai soggetti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Pertanto, il sistema disciplinare sanziona, *in primis*, tutte le infrazioni al Modello - dalla più grave alla più lieve - mediante un sistema di gradualità della sanzione e, secondariamente, rispetta il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

In particolare, in ordine crescente di gravità (art. 32 CCNL):

- incorre nel provvedimento del **rimprovero verbale** il dipendente che violi le procedure interne previste dal Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari, istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso l'Associazione;
- incorre nel provvedimento del **rimprovero scritto** il dipendente che violi reiteratamente le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- incorre nel provvedimento della **multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione base** il dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;
- incorre nel provvedimento della **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** il dipendente che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse dell'Associazione arrechi danno alla stessa o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo e comporta la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo, comunque, non superiore ai limiti stabiliti dalle norme in vigore e dalla contrattazione collettiva applicabile e vigente al momento della commissione del fatto;
- incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso e perdita della relativa indennità** il dipendente che adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello che integri una fattispecie di reato e dunque tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Associazione di misure previste dal Decreto.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore;
- mansioni del lavoratore;
- entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per l'Associazione e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse dell'Associazione stessa;
- prevedibilità delle conseguenze;
- circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

Il sistema sanzionatorio, inoltre, è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV.

Amministratori e Dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte di un dirigente dell'Associazione o da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio dei Revisori dei conti per gli opportuni provvedimenti conformemente a quanto previsto per legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.

Collaboratori, Professionisti esterni e Fornitori

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori, professionisti esterni e fornitori dell'Associazione valgono le seguenti disposizioni: ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale (rispettando le clausole inserite *ad hoc* nei relativi contratti), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Associazione, come nel caso di applicazione da parte del Giudice penale competente delle sanzioni amministrative previste dal Decreto.

2.17 Formazione e diffusione del Modello

L'Associazione si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i Dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri.

Il Modello è comunicato a cura dell'Associazione, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale dell'Ente.

L'Associazione si impegna ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i Dipendenti e dei membri degli organi sociali dell'Associazione.

La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e con il RPCT, per quanto attiene alle tematiche relative all'anticorruzione e alla trasparenza.

Formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, la formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità e i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di vigilanza e con il RPCT, sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza stesso.

La diffusione del Modello e l'informazione del personale in merito al contenuto del Decreto e ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a disposizione dell'Associazione.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo e prevede, oltre ad una specifica informativa all'atto dell'assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

L'adozione del Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e agli organi sociali.

Ai nuovi assunti viene garantita la corretta informazione sul Modello e sul Codice Etico, in modo da assicurare le conoscenze considerate di primaria rilevanza per l'Associazione.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno i destinatari funzioni di rappresentanza dell'Associazione.

Potranno essere tenuti corsi di formazione e informazione rivolti ai responsabili di direzione/funzione, ciascuno dei quali sarà responsabile della successiva diffusione del Modello nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento, nonché dell'attuazione, per gli aspetti di sua competenza, delle regole alla base degli stessi.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di vigilanza in stretta relazione con il Direttore dell'Associazione.

Collaboratori esterni e Partner

Sono fornite a Collaboratori, Professionisti e Fornitori, da parte dei responsabili delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, le informazioni necessarie sulle politiche e le procedure adottate dall'Associazione, sulla base del Modello, sul Codice Etico nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai

rapporti contrattuali.

Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione dei suddetti principi l'Associazione provvede:

- sul sito internet aziendale: alla creazione di specifiche pagine web, costantemente aggiornate, ai fini della diffusione al pubblico di un estratto del Modello adottato;
- All'inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza di conoscenza e pieno rispetto delle disposizioni del Decreto e delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

Parte terza

3. Il sistema integrato con le misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

3.1 Premessa

Alla luce dell'entrata in vigore della Legge Anticorruzione e dei successivi Decreto Trasparenza e Decreto inconfiribilità e incompatibilità, Arteven, con delibere del CdA n. 26 e 28 del 19 giugno 2015, ha adottato rispettivamente il proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la trasparenza e integrità, per l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità, oltreché per assicurare la regolarità e tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare ai sensi della normativa vigente.

In seguito ai recenti sviluppi normativi in materia e per le motivazioni indicate nella Parte prima della presente Parte generale, l'Associazione ha ritenuto di predisporre il Modello integrandolo con le misure previste nel PTPC e nel PTTI in precedenza adottati ed aggiornati alla luce dei recenti interventi normativi in materia.

3.2 Il quadro normativo di riferimento

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che tra l'altro, hanno introdotto e rafforzato gli strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed hanno individuato i soggetti preposti a mettere in atto iniziative in materia.

Con tale provvedimento normativo è stato introdotto, anche nel nostro ordinamento, un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione su due livelli.

Ad un primo livello "nazionale", la legge prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - funzione oggi attribuita all'Anac, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, predisponga, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, un Piano Nazionale Anticorruzione, con la funzione di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.

Al secondo livello, "decentrato", ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

In attuazione della delega contenuta nella sopracitata Legge Anticorruzione, il Governo ha inoltre adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, con il quale viene ribadito che la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, risulta uno strumento fondamentale della prevenzione del rischio corruzione, anche in linea con i principi costituzionali a cui debbono essere informati i rapporti delle amministrazioni pubbliche con il cittadino.

A tali disposizioni normative si aggiunge il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"* nel quale gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse. In questa ottica, ai sensi del citato decreto, viene affidato al Responsabile del Piano Anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso detto Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto 39/2013.

Le normative in materia di anticorruzione e trasparenza sono state oggetto di recenti modifiche; in particolare, si fa riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

Le principali novità introdotte dal d.lgs. 97/2016, in materia di anticorruzione, riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni,

unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La nuova disciplina chiarisce che il PNA costituisce un atto generale di indirizzo, per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, mentre, per le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, costituisce un atto generale di indirizzo ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto.

In materia di trasparenza, il d.lgs. 97/2016 ha modificato il Decreto trasparenza ora recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, semplificando e specificando l'ambito soggettivo di applicazione degli adempimenti in materia di trasparenza, dando indicazione di includere la disciplina sulla trasparenza in un'apposita sezione del Piano Triennale Anticorruzione – ora denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - e introducendo l'accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (c.d. FOIA).

L'evoluzione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ha comportato inoltre l'ampliamento dei poteri dell'Anac, oggi dotata (art. 1, commi 2 e 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190) di poteri di vigilanza sulla qualità dei Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l'emissione di raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l'esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione). L'ANAC ha, infine, (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014) poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione).

Il primo Piano Nazionale Anticorruzione è stato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, in base alla legge n. 190/2012, ed approvato con delibera n.72 del 11 settembre 2013 dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Successivamente, l'Anac, con determinazione del 28 ottobre 2015, ha curato l'aggiornamento del PNA elaborato nel 2013 e, con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Il recente PNA 2016 fornisce, rispetto ai documenti adottati in precedenza, un chiarimento significativo sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016.

In particolare, per quanto attiene le società e gli enti di diritto privato controllati o meramente partecipati dalle Pubbliche amministrazioni, il PNA 2016 ha fornito una differenziazione che può essere come di seguito sintetizzata:

- Gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico (come definite dal d.lgs. 175/2016) e gli enti di diritto privato in controllo pubblico (ovvero i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. c) del Decreto Trasparenza) sono tenuti ad adottare, misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto.
Per quanto riguarda invece gli adempimenti in materia di trasparenza, detti soggetti sono tenuti ad adottare la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile;
- Le società e gli altri enti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo pubblico (ovvero i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 3 del Decreto Trasparenza) sono tenuti ad un minor grado di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. La Legge Anticorruzione non prevede alcuna disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione; in linea con quanto disposto dalla Determinazione A.N.AC. n. 8/2015, le amministrazioni

partecipanti dovrebbero promuovere, per le società, l'adozione, da parte di tali soggetti, del Modello ai sensi del Decreto, eventualmente da integrare con specifiche misure organizzative funzionali a prevenire fenomeni corruttivi e, per gli altri soggetti privati, dovrebbero invece promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l'adozione di modelli come quello previsto nel Decreto.

In materia di Trasparenza, invece, a tali soggetti si applica la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea" (art. 2-bis, co. 3).

Alla luce del quadro normativo sopra indicato, la scelta di Associazione, rientrando tra gli enti di diritto privato partecipati dalle pubbliche amministrazioni e non tra gli enti da quest'ultime controllati, ai sensi della Legge Anticorruzione e del Decreto Trasparenza, è stata quella di procedere comunque con la predisposizione del presente Modello, mediante l'integrazione con le specifiche misure organizzative funzionali a prevenire fenomeni corruttivi e previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione dalla stessa adottato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 26 del 19 giugno 2015 ed aggiornate alla luce del PNA 2016.

Si precisa che l'Associazione si è adeguata alle novità introdotte dal d.lgs 97/2016, tenendo in considerazione quanto definito dal documento "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", emesso dall'ANAC con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 e al documento, ancora in fase di consultazione al momento dell'adozione del presente Modello, emesso dall'Anac e denominato "*Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*".

3.3 Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

In coerenza con quanto disposto dal Decreto Trasparenza e dalla Legge Anticorruzione, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, con delibera n. 26 del 19 giugno 2015, ha deliberato la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (d'ora in avanti, anche, RPCT), nella persona della D.ssa Patrizia Boscolo Chio, vice direttore della Associazione, per una durata triennale.

Si precisa che sebbene l'Associazione, in quanto ente meramente partecipato dalle pubbliche amministrazioni, non risulta obbligata alla nomina del RPCT, la stessa ha comunque ritenuto di individuare tale figura al proprio interno.

In particolare, al RPCT sono assegnati i seguenti compiti:

- elaborare le proposte delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza integrative al Modello da sottoporre all'Odv e all'approvazione del CdA;
- verificare l'efficace attuazione delle misure di prevenzione sopra indicate e la idoneità delle stesse a prevenire la commissione di reati di corruzione;
- proporre all'Odv e al CdA le modifiche alle misure di prevenzione in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- coordinarsi con l'Odv al fine di individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- elaborare, entro il 15 dicembre di ogni anno, la relazione annuale sull'attività svolta e assicurarne la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione;
- segnalare all'Odv e al Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione le disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure del Modello in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- monitorare la corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione in termini di completezza, aggiornamento, formato aperto dei dati, attuando specifiche verifiche a campione sui contenuti e il rispetto delle tempistiche di pubblicazione previsto dalla legge;
- nei casi di mancata pubblicazione totale o parziale degli obblighi, richiedere il tempestivo adempimento al soggetto responsabile della pubblicazione;
- curare il rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al Decreto inconferibilità e incompatibilità.

Il Responsabile dà inoltre riscontro: alle richieste di accesso civico ex art. 5 del Decreto Trasparenza alle eventuali segnalazioni in materia di trasparenza pervenute all'indirizzo e-mail arteven@pec-mail.it

Il RPCT ha inoltre la facoltà di individuare referenti dell'Associazione chiamati a provvedere, ciascuno per i propri uffici, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all'adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi.

In capo al RPCT sono previste le seguenti responsabilità.

Il RPCR, in caso di commissione, all'interno dell'Associazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde, oltre che sul piano disciplinare, anche per il danno erariale e per il danno all'immagine subito dall'Associazione.

Quanto sopra, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di aver elaborato, prima della commissione del fatto, le proposte delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza integrative al Modello;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza di tali misure di prevenzione.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione, il RPCT risponde inoltre, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza delle misure.

I dati relativi alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione, sezione "Amministrazione trasparente".

3.4 Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Si riportano nel seguito le misure di prevenzione della corruzione che l'Associazione ha previsto nei PTPC e nel PTTI dalla stessa approvati ed aggiornate alla luce delle recenti novità legislative introdotte in materia.

Occorre precisare che nell'individuazione delle misure in questione, si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel PNA 2016 e nelle Linee guida sulle partecipate e al successivo aggiornamento delle stesse, ancora in fase di consultazione al momento dell'elaborazione del presente Modello.

3.4.1 Codice Etico

Contestualmente all'approvazione del PTPC e del PTTI, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, con delibera n. 27 del 19 giugno 2015, ha approvato il Codice deontologico o Etico e comportamentale dei dipendenti e collaboratori, alla cui inosservanza è sanzionata con misure disciplinari a carico del soggetto che non ottempera alle indicazioni nello stesso contenute.

Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet dell'Associazione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione.

3.4.2 Inconferibilità ed incompatibilità

L'Associazione, per il tramite del RPCT, verifica la sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità e di incompatibilità che risultano ostative nei confronti dei soggetti cui vengono conferiti gli incarichi e le cariche previsti dal d.lgs. n. 39 del 2013.

Tale accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 e pubblicata sul sito dell'Associazione, all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente nel corso del rapporto effettuato ai sensi di legge.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, le stesse devono essere rimosse prima del conferimento ovvero l'Associazione si astiene dal conferire l'incarico.

In caso di violazione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 39 del 2013, si applicano le sanzioni previste nel medesimo decreto.

3.4.3 Divieto di svolgimento di attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (*"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri..."*), così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, l'Associazione verifica, per il tramite del RPCT, che:

a) nelle varie forme di selezione di personale (a titolo di lavoro subordinato o autonomo), nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva, pena l'esclusione dalla procedura, di non aver prestato, nei tre

anni precedenti il conferimento dell'incarico, attività lavorativa, per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che abbia comportato l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali con riferimento allo svolgimento di attività dell'Associazione;

b) all'atto dell'assunzione, del conferimento dell'incarico o dell'affidamento del servizio, i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza in relazione alla sopra citata causa ostativa;

c) nei contratti conclusi e negli atti di formalizzazione degli incarichi conferiti, in violazione di quanto previsto ai punti precedenti, sia inserita apposita clausola che preveda la sanzione della nullità degli stessi, con obbligo di restituzione in favore dell'Associazione dei compensi eventualmente ed illegittimamente percepiti.

3.4.4 Formazione in tema di corruzione

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tenuto conto dell'attività svolta dalla Associazione e dal livello culturale e professionale di chi vi lavora, ovvero, considerate le competenze e le conoscenze in tema di anticorruzione già possedute dal personale, la formazione sarà rivolta principalmente a favorire il confronto con esperti del settore.

Per quanto attiene alla formazione, ci si riporta a quanto previsto all'art. 2.17 del presente Modello.

3.4.5 Adozione di misure per la tutela del whistleblower.

Il dipendente che segnali condotte illecite, al di fuori dai casi di responsabilità a titolo di diffamazione e calunnia ("*whistleblower*" è il lavoratore che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro) ha il diritto di essere tutelato e di non essere sanzionato, licenziato, trasferito, sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette, aventi effetto sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

L'Associazione adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità e la non discriminazione del soggetto che effettua la segnalazione in buona fede e sulla base di ragionevoli motivazioni; la garanzia comprende strumenti idonei ad assicurare l'anonimato del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo.

Al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita un'apposita casella di posta elettronica alla quale deve essere indirizzata la segnalazione di cui sopra.

La gestione della segnalazione è a carico del RPCT. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

3.4.6 Rotazione del personale

In considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa dell'Associazione, la rotazione del personale con funzioni di responsabilità, avrebbe un impatto negativo sull'attività dell'Associazione stessa per via dell'effetto di rallentamento dell'attività dovuto al tempo per acquisire le diverse professionalità e alla sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività di elevato contenuto tecnico.

Pertanto, l'Associazione ritiene opportuno, almeno allo stato attuale, non applicare nessuna rotazione del personale.

In alternativa alla rotazione l'Associazione, all'interno della Parte speciale del presente Modello, ha previsto protocolli operativi ispirati al principio della segregazione delle funzioni.

3.4.7 Monitoraggio

Conformemente al dettato normativo della Legge Anticorruzione, al PNA e alle Linee guida sulle partecipate, il RPCT con cadenza annuale svolge, anche facendo ricorso a soggetti esterni per l'espletamento delle attività, specifici controlli per verificare l'efficacia delle misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza contenute nel presente Modello, oltre a monitorare, sempre con cadenza annuale, tutte le fasi di gestione del rischio, al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

In particolare il RPCT, entro il termine previsto dalla legge, ha l'obbligo di compilare una relazione, sulla base di uno schema predisposto dall'ANAC, recante i risultati dell'attività di prevenzione che viene presentata al Consiglio di Amministrazione ed all'ODV dell'Associazione, ed ha l'obbligo di provvedere alla pubblicazione di tale relazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Associazione.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sarà condotto su base semestrale dal RPCT in raccordo con l'Odv.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) la verifica dell'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza contenute nel presente Modello;
- 2) l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- 3) l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo di denuncia da parte dei dipendenti/collaboratori (*whistleblowing*) o attraverso fonti esterne;
- 4) La verifica dell'adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento di tali misure.

Il RPCT riferisce al Consiglio di Amministrazione e all'ODV sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun semestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

3.5 La Trasparenza

Alla luce delle previsioni normative di cui al Decreto Trasparenza e delle successive modifiche e integrazioni, l'Associazione, nella consapevolezza che la trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione, ha adottato il proprio PTTI volto ad assicurare la corretta attuazione degli adempimenti dettati da tale normativa in tema di trasparenza.

L'Associazione, in ossequio agli obblighi di trasparenza previsti dal citato decreto, ha inoltre predisposto sul proprio sito istituzionale una sezione denominata "Amministrazione Trasparente", articolata in sotto – sezioni di primo e secondo livello e corrispondenti alle tipologie dei dati da pubblicare, nella quale ha provveduto a pubblicare tutti i dati e le informazioni richieste dalla normativa citata ed i cui contenuti sono in costante aggiornamento in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare.

Si precisa inoltre che l'aggiornamento delle informazioni contenute nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Associazione saranno adeguate, conformemente all'approvazione definitiva dell' *"Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, ad oggi ancora in fase di consultazione.